

Istruzione, Università e Ricerca

Istruzione, Università e Ricerca

Il settore Istruzione, Università e Ricerca contempla solo una procedura di infrazione, riguardante la presunta violazione del diritto comunitario derivante dall'impossibilità, per i lettori universitari non italiani, di accedere a posti temporanei nelle Università italiane.

Si tratta di una procedura avviata nel 2003, attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE, da cui non si prevede possano scaturire oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/4524	Impossibilità ai lettori italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane	MM	No

Scheda 1 - Istruzione, Università e Ricerca**Procedura di infrazione n. 2003/4524 ex art. 226 TCE**

“Impossibilità per i lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Violazione

La Commissione ha ritenuto che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE in quanto gli insegnanti lettori stranieri non possono partecipare a bandi per posti temporanei presso Università italiane. Infatti, numerose Università respingono le domande di supplenza, nonostante vi sia una specifica sentenza della Corte di giustizia interpellata per una pronuncia pregiudiziale sottoposta dal TAR del Veneto (causa C-90/96 del 20 novembre 1997) che considera illegittimo il rifiuto agli insegnanti lettori non italiani di accedere ai posti temporanei nelle università (vige infatti il principio di parità di trattamento). I giudici della Corte hanno affermato il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 48 del Trattato e nel contempo, hanno ritenuto che “spetta al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale che riserva unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario”, consenta l'accesso alle supplenze anche ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento non avvenga mediante concorsi pubblici.

Stato della Procedura

In data 13 dicembre 2005, la Commissione ha messo in mora l'Italia, per non aver ricevuto informazioni relative all'applicazione della sentenza del TAR del Veneto del 12 aprile 99 che aveva stabilito l'accesso ai lettori. In data 28 giugno 2006, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori di tutte le università, la direttiva di ammettere anche i lettori non italiani ai posti temporanei ed è stato posto alla firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 10, l. n. 230 del 2005, ai sensi del quale le università possono conferire incarichi di insegnamento a soggetti qualificati, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In tale decreto, all'art. 1, comma 1, lett. b), sono stati esplicitamente menzionati, tra i destinatari degli incarichi, i lettori di madre lingua straniera, nonché i collaboratori ed esperti linguistici, i quali hanno già avviato apposite vertenze avverso il mancato conferimento di incarichi di insegnamento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

Lavoro e Affari Sociali

Il settore Lavoro e Affari Sociali contempla, allo stato attuale, 10 procedure di infrazione, di cui 8 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e 2 la mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure distribuite in un arco di tempo che si estende dal 2002 al 2007, tutte ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, ad eccezione della procedura n. 2002/4888, pervenuta alla fase ex art. 228 TCE.

Per quanto concerne un eventuale impatto sulla finanza pubblica, la **Procedura n. 2002/4888** "Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in un altro Stato membro da un lavoratore" risulta produttiva di effetti finanziari negativi, in termini di maggiori retribuzioni dovute al personale della P.A. che ha prestato lavoro all'estero.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/1125	Mancata attuazione della direttiva 2006/15/CE che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale	MM	No
Scheda 2 2007/0421	Consultazione dei lavoratori nelle imprese, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania	PM	No
Scheda 3 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	MM	No
Scheda 4 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	MM	No

Scheda 5 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PM	No
Scheda 6 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE	Ric. C-561/07	No
Scheda 7 2005/2358	Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche	PM	No
Scheda 8 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE	Ric. C-504/06	No
Scheda 9 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	Ric. C-46/07	No
Scheda 10 2002/4888	Esperienza professionale e anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore assunto nella P.A.	MMC2	Si

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2007/1125 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2006/15/CE che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione:

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/15/CE.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane, dando seguito, ai rilevi formulati dalla Commissione, hanno rappresentato l'intervenuta trasposizione della Direttiva in questione nell'ordinamento interno a mezzo del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie Generale – n. 48 del 26 Febbraio 2008.

Di tale decreto è stata trasmessa copia alla Commissione in data 27 febbraio 2008, la quale ha formulato un'ulteriore richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, prevista dal decreto stesso, di differire la trasposizione della Direttiva. A tale richiesta è stato dato seguito abrogando, in sede di Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la censurata possibilità di differimento.

Stato della Procedura

In data 29 novembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. A seguito dei provvedimenti adottati dalle Autorità italiane per superare le obiezioni comunitarie, si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2007/0421 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Consultazione dei lavoratori nelle imprese, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta il mancato recepimento della Direttiva 2006/109/CE del Consiglio che modifica la direttiva 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi d'impresе di dimensioni comunitarie a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

La Commissione, in particolare, evidenzia come l'articolo 2 paragrafo 1 della summenzionata Direttiva preveda che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie al recepimento della Direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania, trasmettendo tempestivamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una "tavola di concordanza" tra quest'ultime e la Direttiva stessa.

Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno rappresentato – con lettere n. SG(2007) A/03242 del 23 Aprile 2007, n. SG(2007) A/03343 del 24 Aprile 2007 e n. SG(2007) A/04807 del 20 giugno 2007 - che la direttiva in questione non necessita di appositi provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi di recepimento nel diritto interno.

La Commissione, tuttavia, ha ribadito che, indipendentemente dalla natura del recepimento, spetta comunque agli Stati membri assicurarsi che tale recepimento avvenga entro il termine previsto e che ne sia data tempestiva informazione alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 31/01/2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Allo stato attuale, si rileva che l'art. 8 quater del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 – convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della Legge 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni tese al superamento delle obiezioni comunitarie in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2535 ex art. 226 del TCE**

“Parità di trattamento tra uomini e donne”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non risulti conforme alla normativa comunitaria, in relazione ad alcune disposizioni inerenti il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

La materia è disciplinata dalla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, che ha trovato recepimento nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145/2005. La Commissione ritiene che alcuni punti rimangano inattuati nell'ordinamento interno e, più specificamente, le disposizioni in merito al divieto di discriminazione sessuale, ai diritti delle donne assentatesi per congedo maternità, alla irrogazione di sanzioni in caso di violazioni e alla previsione di indennizzi o riparazioni reali ed effettive.

Nella nota di risposta, l'Amministrazione competente ha affermato la legittimità della normativa nazionale evidenziando che le misure per impedire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sebbene non siano esplicitamente indicate nell'ordinamento interno come oggetto di incoraggiamento nei confronti dei datori di lavoro, sono comunque reiteratamente previste quale obbligo, da adempiersi sotto diverse forme, da parte dei datori di lavoro medesimi.

Stato della Procedura

Con nota del 21 marzo 2007 la Commissione ha notificato una Messa in mora all'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/73/CE.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 quater. del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441** ex art. 226 del Trattato CE .

“Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, in quanto essa dispone che alcuni requisiti specifici siano esigibili solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività. Per cui si censura il Decreto Legislativo 216/03 sotto i seguenti profili:

- 1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
- 2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli” per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
- 3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (es. obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
- 4) la Tutela dei diritti: il decreto limita il diritto ad avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
- 5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso. Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, condividendo parte delle eccezioni sollevate afferma di voler apportare alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 di recepimento della direttiva.

Stato della Procedura

E' stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.

L'art. 8 septies del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all'accesso al lavoro ed alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della Direttiva. La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno. La Commissione, tuttavia, osserva che l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 non si limita a prevedere che le donne incinte o puerpere non vengano obbligate, dal datore di lavoro, a svolgere lavoro notturno (ferma restando, pertanto, la possibilità per tali lavoratrici di essere adibite al lavoro notturno in base ad una loro autonoma scelta), ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere tale lavoro, anche nel caso in cui le stesse vi consentano spontaneamente. L'articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00. Pertanto, nonostante che l'intento della normativa nazionale sia quello di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, tale norma finisce per tradursi in un pregiudizio a danno di quelle lavoratrici che, in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare, percependo, in luogo della retribuzione, soltanto una forma di indennità pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo.

Le Autorità italiane per rispondere a tali osservazioni sostenengono che la Direttiva in questione si limita a stabilire delle misure minime di protezione della salute delle lavoratrici, potendo gli Stati membri anche adottare delle misure più rigorose e che per quanto riguarda l'indennità erogata in luogo della retribuzione, la stessa Direttiva comunitaria, prevede questa possibilità al considerando n. 17.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2007, con cui è stata ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2433** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 47 commi 5 e 6 della Legge n. 428/1990 con gli articoli 3, 4 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda. I menzionati articoli 3 e 4 prevedono che a garanzia dei lavoratori di imprese che sono oggetto di trasferimento, il lavoratore conserva, nei confronti del cessionario, i medesimi crediti, diritti ed obblighi di cui era titolare nei confronti del cedente al momento del trasferimento. In particolare, l'articolo 4 prevede che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa non comporta necessariamente il licenziamento del lavoratore; possibile solo laddove, a seguito del trasferimento, sia necessario per motivi economici, tecnici o d'organizzazione. Le menzionate garanzie, tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva, non si applicano nell'ipotesi in cui l'impresa oggetto di trasferimento sia sottoposta ad una procedura fallimentare o ad una procedura d'insolvenza analoga che sia finalizzata a realizzare la liquidazione dei beni dell'impresa e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica.

Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'articolo 47, paragrafi 5 e 6, della Legge n. 428/1990 preveda che le garanzie in questione sono assicurate anche nell'ipotesi – non prevista dalla normativa comunitaria – in cui l'impresa verta in una situazione di crisi economica. Le giustificazioni addotte dalle autorità italiane per cui tale ipotesi sarebbe prevista dall'articolo 5 paragrafo 3 della Direttiva sono state ritenute infondate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui viene ribadita la legittimità della norma nazionale. Il 29 maggio 2007 l'Avvocatura ha depositato la memoria di replica sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro da ultimo con Nota del 24 maggio 2007.

In data 18.12.07 la Commissione ha presentato Ricorso ex art. 226 (C – 561/07).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2358** ex art. 226 del Trattato.

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela) Riguardo alla disposizione che contiene la definizione di molestie, la Commissione rileva nella normativa nazionale una restrizione delle condotte considerate come "molestie prevedendo - a differenza di quanto indicato nella direttiva - che le caratteristiche identificative della condotta devono presentarsi cumulativamente anziché separatamente; Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, dispone, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" per aversi una presunzione di discriminazione rimettendone la valutazione alla discrezionalità del giudice. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta che mentre la normativa comunitaria supporta coloro aiutano le vittime della discriminazione, la normativa italiana invece protegge solo la vittima della discriminazione.

Stato della Procedura

In data 27.06.2007, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarvisi.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 sexies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 226 del Trattato CE “Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione La Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione.

La normativa italiana, invece, introduce una restrizione alla portata applicativa del menzionato obbligo, prevedendo la designazione di un coordinatore esclusivamente per i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 220 uomini-giorno ed ai cantieri i cui lavori comportano i rischi elencati nell'allegato II del decreto n. 494/96, introducendo pertanto una deroga non contemplata dalla Direttiva.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane in materia, evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione del Coordinatore bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere, al soddisfacimento delle condizioni tipizzate dalla Direttiva medesima.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

Stato della Procedura

In data 20 Febbraio 2007, è stato notificato un ricorso(C- 504/06) intentato dalla Commissione ex articolo 226 dinanzi alla Corte di giustizia, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito depositando la memoria di controreplica dell'avvocatura Generale dello Stato nel giugno 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2114** ex art. 226 del Trattato CE

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art . 141 CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell’art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell’art. 2.21 della legge n. 335 dell’8 Agosto 1995 – è incompatibile con l’articolo 141 del Trattato CE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

La Commissione, in via preliminare, afferma che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP costituisce un regime “professionale” in quanto una costante giurisprudenza comunitaria stabilisce che il regime pensionistico si definisce “professionale” quando la “...*pensione è corrisposta al lavoratore a motivo del rapporto di lavoro con il proprio ex datore di lavoro.*” In quanto tale, soggetto all’applicazione dell’articolo 141 TCE.

Ciò premesso, la Commissione ha rilevato la violazione di tale articolo, in quanto nell’attuale regime pensionistico INPDAP per i dipendenti pubblici viene prevista un’età pensionabile diversa a seconda che siano uomini (65 anni) o donne (60 anni). Le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP non sarebbe qualificabile come “professionale” bensì come “legale” (ricadente nella direttiva 79/7), e quindi la violazione dell’articolo 141CE non sussisterebbe, in quanto il medesimo articolo non sarebbe in realtà applicabile. La Commissione ha argomentato *a contrario* che il fatto che il menzionato regime sia disciplinato da legge non è sufficiente affinché il regime sia qualificabile come “legale” e quindi sottratto all’applicabilità dell’articolo 141 CE.

Stato della Procedura

In data 1° Febbraio 2007 è stato notificato un ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, al quale ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (19.03.2007), in cui viene comunque ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri nell’immediatezza. L’equiparazione dell’età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico avrebbe, a regime, conseguenze finanziarie positive o negative per il sistema previdenziale a seconda che sia innalzata a 65 anni l’età per le donne, ovvero sia abbassata a 60 anni l’età pensionabile per gli uomini.